

Codice A1715A

D.D. 18 dicembre 2024, n. 1022

Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 - L. 241/1990 e dell'art. 22 l.r. 14/2014, tra Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino - DBIOS per la realizzazione dell'attività di "Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (sus scrofa) e capriolo (capreolus capreolus)". Rinnovo e approvazione dello schema di Accordo di collaborazione. Impegno...



ATTO DD 1022/A1715A/2024

DEL 18/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 – L. 241/1990 e dell'art. 22 l.r. 14/2014, tra Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino - DBIOS per la realizzazione dell'attività di “Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (sus scrofa) e capriolo (capreolus capreolus)”. Rinnovo e approvazione dello schema di Accordo di collaborazione. Impegno di euro 15.000,00 sul capitolo di spesa 114881/2025. Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2025.

Premesso che:

- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e dell'articolo 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”, possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

- l'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante deleghe del Governo in materia di contratti pubblici”, prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- un accordo di collaborazione istituzionale, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza europea, ha valore purché la cooperazione tra enti pubblici sia finalizzata ad assicurare obiettivi di servizio pubblico comune agli enti stessi in base ad esigenze configurabili come tali, e che l'accordo sia stipulato esclusivamente tra enti pubblici;

- il Settore Conservazione e Gestione Fauna Selvatica e Acquicoltura della Regione Piemonte, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, realizza attività in materia di attuazione della normativa sulla protezione della fauna selvatica omeoterma nazionale e comunitaria, svolge attività di pianificazione faunistica e venatoria, coordina e attua interventi per l'applicazione di misure di riduzione del conflitto tra fauna selvatica e attività umane (riduzione dell'incidentalità stradale e di danneggiamento delle colture agricole), promuove azioni di studio e di divulgazione dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la tutela, la gestione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio soprattutto per quanto concerne l'impatto da questo esercitato sulla fauna selvatica e sugli equilibri ambientali in generale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

- l'Università degli Studi di Torino persegue finalità di ricerca e, come previsto dall'articolo 3, punto 1 dello Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, è compito della stessa, tra l'altro, curare, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze;

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, articolo 6 (Rapporti con l'esterno) comma 2, afferma che l'Università nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca e della formazione;

- in attuazione del DM 13 giugno 2023 "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" che prevede tra gli obiettivi dei piani regionali di gestione della fauna selvatica, tra l'altro, una valutazione degli impatti e una analisi dei rischi potenziali causati dalle specie target sulle attività antropiche, sull'ambiente e sulla biodiversità anche nell'ottica di una chiara ripartizione spaziale per l'applicazione di misure di riduzione del conflitto tra fauna selvatica e attività umane e per la gestione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio soprattutto per quanto concerne l'impatto da questo esercitato sulla fauna selvatica e sugli equilibri ambientali, è necessario procedere all'elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (*sus scrofa*) e capriolo (*capreolus capreolus*) con l'obiettivo di acquisire conoscenze sul grado di interazione tra queste due specie e le attività antropiche per una più efficace ed efficiente pianificazione ed attuazione delle misure di mitigazione degli impatti negativi sulle attività umane, sull'ambiente e sulla biodiversità.

- il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università degli Studi di Torino ha una decennale esperienza nell'ambito dello studio delle dinamiche ecologiche della fauna selvatica, della conservazione della fauna e degli ecosistemi e nello studio dell'interazione tra fauna selvatica e uomo e potrà fornire un importante contributo grazie alle sue competenze tecnico-scientifiche in materia di gestione della fauna selvatica nell'ambito del territorio regionale;

- vi è un interesse comune della Regione Piemonte, Assessorato Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, caccia e pesca, peste suina, Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e Gestione

Fauna selvatica e Acquicoltura e dell'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare per la realizzazione dell'attività di "Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (*sus scrofa*) e capriolo (*capreolus capreolus*)", atteso che tale attività come i relativi risultati sono necessari ad entrambe le parti intervenienti, in forza del comune interesse in materia di gestione della fauna selvatica;

- l'attuazione del DM 13 giugno 2023 "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" costituisce perseguimento di interesse pubblico;

- la Regione Piemonte - Settore Conservazione e Gestione Fauna selvatica e Acquicoltura e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi hanno inteso collaborare ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e dell'articolo 22 della l.r. 14/2014 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023, per la realizzazione dell'attività di "Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (*sus scrofa*) e capriolo (*capreolus capreolus*)";

- il Settore Conservazione e Gestione Fauna selvatica e Acquicoltura ha inviato, in data 22 novembre 2023 (prot. n. 32428), la proposta di collaborazione all'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi per la realizzazione dell'attività di "Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (*sus scrofa*) e capriolo (*capreolus capreolus*)";

- l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi ha accettato la suddetta proposta di collaborazione con nota del 28 novembre 2023 (prot. n. 33065) agli atti del Settore Conservazione e Gestione Fauna selvatica e Acquicoltura.

Preso atto che:

-con Determinazione dirigenziale 4 dicembre 2023 n.1085 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino - DBIOS per la realizzazione dell'attività di "Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (*sus scrofa*) e capriolo (*capreolus capreolus*)" e che in data 13 dicembre 2024 è stata apposta l'ultima firma.

-l'accordo di collaborazione è stato stipulato in data 13/12/2023, repertorio numero 6/2024 del 02 gennaio 2024.

Valutati, così come già desumibili dalla relazione intermedia inviata in data 05/06/2024 prot. n. 13623/2024, i rilevanti risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto dell'Accordo che ne evidenziano l'utilità anche per i compiti di pianificazione e programmazione in materia faunistica e venatoria di competenza della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 6 della l.r.5/2028 e rilevata, conseguentemente, la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, anche in previsione della stesura del Piano Faunistico-Venatorio Regionale come previsto dal succitato articolo della l.r.5/2028;

ritenuto, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 dell'Accordo, ed alla luce dei suddetti risultati raggiunti nell'ambito delle attività previste, di sviluppare, anche con particolare riferimento ai contenuti del citato DM 13 giugno 2023, di sviluppare il punto c) del summenzionato articolo declinandolo nelle seguenti attività: :

- individuazione, per il cinghiale, di ulteriori elementi esplicativi la distribuzione degli eventi di danneggiamento alle colture agricole;
- individuazione dei potenziali effetti sul capriolo delle variabili meteorologiche e climatiche al fine di individuare eventuali azioni di gestione della specie,

Atteso che l'art. 5 dell'Accordo prevede la possibilità di rinnovare lo stesso previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno un (1) mese prima della data di scadenza;

Vista la comunicazione della Direzione Agricoltura e Cibo – Settore Conservazione e Gestione fauna selvatica e acquicoltura, protocollo n. 26059 del 7/11/2024, con la quale si chiede al Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi:

- di modificare quanto previsto dall'art. 2 integrando l'Accordo con le seguenti attività:
 - individuazione, per il cinghiale, di ulteriori elementi esplicativi la distribuzione degli eventi di danneggiamento alle colture agricole;
 - individuazione dei potenziali effetti sul capriolo delle variabili meteorologiche e climatiche al fine di individuare eventuali azioni di gestione della specie.
- di rinnovare e proseguire l'Accordo come sopra integrata, visti i rilevanti risultati ottenuti nell'ambito delle attività già oggetto dell'Accordo;

vista la comunicazione prot n. 29481/2024 del 09/12/2024 con la quale l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (agli atti del Settore Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura) comunica di aver autorizzato il rinnovo dell'accordo istituzionale alle stesse condizioni economiche dell'Accordo repertorio numero 6/2024 del 02 gennaio 2024.

Ritenuto:

- di rinnovare l'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi per l'attività "Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (*Sus scrofa*) e capriolo (*Capreolus capreolus*)";

- di definire, in ottica collaborativa e di reale condivisione di compiti e responsabilità, una quota di compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'Università di Torino-Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi a parziale partecipazione dei costi affrontati.

- di approvare, conseguentemente, lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte – Settore Conservazione e gestione fauna selvatica ed acquicoltura e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi per la realizzazione dell'attività di "Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (*sus scrofa*) e capriolo (*capreolus capreolus*)", allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che la proposta di collaborazione e la successiva comunicazione di rinnovo (prot. n. 29481/2024 del 09/12/2024), alle stesse condizioni economiche, prevede una spesa complessiva stimata di euro 30.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.- note del 09/12/2024 prot. n. 29481, del 22/11/2023 prot. n. 32428 e del 28/11/2023 prot. n. 33065 agli atti del Settore Conservazione e Gestione Fauna selvatica e Acquicoltura) per la realizzazione dell'attività di "Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie

cinghiale (*sus scrofa*) e capriolo (*capreolus capreolus*)”, ed una richiesta alla Regione Piemonte di compartecipazione ad una parte delle spese che ammontano complessivamente ad euro 15.000,00.

Dato atto che l’Università degli Studi di Torino opera in questa fattispecie in regime di esenzione IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i., in quanto le attività di collaborazione istituzionale fra Enti pubblici, per la loro natura giuridica, non sono rilevanti ai fini IVA, poiché prive del presupposto soggettivo dell’esercizio di impresa.

Vista la comunicazione prot. n. 7772 del 29 marzo 2024 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo autorizza il Dirigente del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura ad adottare provvedimenti di impegno sullo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 114881/2025 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 nei limiti indicati nella comunicazione stessa e dalla L.R. 9/2024,

Stabilito che la spesa di euro 15.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.), per la compartecipazione ad una parte delle spese per la prosecuzione dell’attività di “Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (*sus scrofa*) e capriolo (*capreolus capreolus*)” è finanziata da fondi regionali, e trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 114881/2025 (Missione 16 - Programma 1602) – parte fresca del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2025 .

Ritenuto, pertanto, di impegnare euro 15.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 114881/2025 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2025 in favore di Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (C.F. 80088230018, P.IVA n. 02099550010) con sede legale in Torino, Via Verdi 8, (cod. benef. 85459), a titolo di compartecipazione ad una parte delle spese per la realizzazione dell’attività di “Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (*sus scrofa*) e capriolo (*capreolus capreolus*)”.

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2025 euro 15.000,00.

La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stabilito che la liquidazione di euro 15.000,00 sul capitolo di spesa 114881/2025 in favore di Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (C.F. 80088230018, P.IVA n. 02099550010) Via Verdi 8 -Torino, sarà effettuata nell’esercizio finanziario 2025 del bilancio finanziario gestionale regionale, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell’accordo di collaborazione, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Dato atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013.

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata l’inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- d.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- legge regionale n. 8 del 26 marzo 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate;
- Legge regionale n. 9 del 26 marzo 2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 (Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026) che ha disposto le autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011;
- Legge regionale n. 20 del 01 agosto 2024 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 46-117 del 02/08/2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- Legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 39-470 del 02/12/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Attuazione della Legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- Regolamento n. 11 del 21 dicembre 2023 "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- D.G.R. 31.01.2024, n. 4-8114 "Approvazione del Piano integrato di attività e

organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024", e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.;

DETERMINA

- **di rinnovare** l'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, per l'attività "Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (*Sus scrofa*) e capriolo (*Capreolus capreolus*)";

- **di approvare** lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte – Settore Conservazione e gestione fauna selvatica ed acquicoltura e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi per la realizzazione dell'attività di "Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (*sus scrofa*) e capriolo (*capreolus capreolus*)", allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- **di prendere atto** che la collaborazione di cui sopra prevede una spesa complessiva stimata di euro 30.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.- note del 09/12/2024 prot. n. 29481, del 22/11/2023 prot. n. 32428 e del 28/11/2023 prot. n. 33065 agli atti del Settore Conservazione e Gestione Fauna selvatica e Acquicoltura) per la realizzazione dell'attività di "Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (*sus scrofa*) e capriolo (*capreolus capreolus*)", ed una richiesta alla Regione Piemonte di compartecipazione ad una parte delle spese che ammontano complessivamente ad euro 15.000,00;

- **di impegnare** euro 15.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 114881/2025 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2025 in favore di Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (C.F. 80088230018, P.IVA n. 02099550010) con sede legale in Torino, Via Verdi 8, (cod. benef. 85459) a titolo di compartecipazione ad una parte delle spese per la realizzazione dell'attività di "Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (*sus scrofa*) e capriolo (*capreolus capreolus*)";

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2025 euro 15.000,00.

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di stabilire che la liquidazione di euro 15.000,00 sul capitolo di spesa 114881/2025 in favore dell'Università di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (C.F. 80088230018, P.IVA n. 02099550010) Via Verdi 8 -Torino sarà effettuata nell'esercizio finanziario 2025 del bilancio finanziario gestionale regionale, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo di collaborazione, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili;

- di stabilire che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) comma 2 bis della legge 241/1990 e dall'articolo 22 (Accordi fra amministrazioni pubbliche) comma 3 della l.r.14/2014, la sottoscrizione del presente Accordo è effettuata con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al

Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Dati di amministrazione trasparente

Beneficiario: Università di Torino con sede legale in Torino, Via Verdi 8, C.F. n. 80088230018, P.IVA n. 02099550010

Importo: euro 15.000,00 fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.

Dirigente responsabile: dott.ssa Alessandra Berto

Modalità individuazione beneficiario: Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 e art. 22 L.r. 14/2014

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Allegato

ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 – L. 241/1990, PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI “ELABORAZIONE DI INDICI DI IDONEITÀ ALLA PRESENZA SUL TERRITORIO REGIONALE PER LE SPECIE CINGHIALE (*SUS SCROFA*) E CAPRIOLO (*CAPREOLUS CAPREOLUS*)”

TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), PEC: fauna@cert.regione.piemonte.it, rappresentata dalla Responsabile del Settore Conservazione e Gestione Fauna selvatica e Acquicoltura (di seguito anche ENTE) Dott.ssa Alessandra Berto, nata *omissis* e domiciliata, ai fini del presente Accordo di collaborazione, in Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino,

E

L'Università degli Studi di Torino, con sede legale in Torino, via verdi 8, c.f. n. 80088230018, p.iva n. 02099550010, attraverso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (di seguito anche DBIOS), con sede operativa in Via Accademia Albertina 13, 1023 Torino, pec: dbios@pec.unito.it, rappresentato da:

Prof.ssa Maria Consolata Siniscalco - direttrice del dipartimento, nata *omissis*, individuata ai sensi dell'articolo 1 del decreto rettorale n. 3422 del 05/08/2021, autorizzata al rinnovo, con delibera del consiglio di dipartimento del 21/11/2024, dell'accordo già autorizzato con delibera del consiglio di dipartimento del 23/11/2023.

PREMESSO CHE

- La legge 241/1990 ha sancito il principio di contrattualità dell'azione amministrativa, ossia il principio in forza del quale il modulo convenzionale diventa strumento centrale dell'azione amministrativa. In particolare, l'articolo 15 (Accordi fra le pubbliche amministrazioni) integra il generale riconoscimento della possibilità di concludere accordi come modalità di svolgimento dell'attività amministrativa nell'esercizio di funzioni e nel connesso perseguimento di interessi pubblici, coinvolgente più soggetti pubblici, in un quadro di semplificazione dell'attività amministrativa;
- le amministrazioni pubbliche, pertanto, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. e dell'articolo 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- con Accordi conclusi ai sensi del succitato articolo 15 si realizza una semplificazione amministrativa che apre alla cooperazione tra enti, con ricadute positive sulla riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall'articolo 97 della Costituzione;
- la rispondenza al pubblico interesse costituisce la causa giustificatrice della collaborazione posta in essere dalle amministrazioni. Le obbligazioni concernenti il contributo economico che una delle Parti potrebbe corrispondere all'altra nell'ambito della attività previste dall'Accordo, concluso ai sensi dell'articolo 15, non devono essere configurabili come prestazioni in rapporto di sinallagmaticità.
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante deleghe del Governo in materia di contratti pubblici" all'articolo 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa), comma 4 stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del Codice quando concorrono tutte le condizioni stabilite ai punti a),b),c) e d) dello stesso articolo;

- l'articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale", prevede che la Regione Piemonte nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;
- l'Università degli Studi di Torino persegue finalità di ricerca e, come previsto dall'articolo 3 punto 1 dello Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, è compito della stessa, tra l'altro, curare, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, articolo 6 (Rapporti con l'esterno) comma 2, afferma che l'Università nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca e della formazione;
- il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (DBIOS) dell'Università degli Studi di Torino, data la decennale esperienza nell'ambito delle tematiche oggetto del presente atto, nell'ambito del territorio regionale, potrà fornire un importante contributo grazie alle competenze tecnico-scientifiche in materia di gestione della fauna selvatica;
- il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università degli Studi di Torino, dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento, nonché competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente e con originalità aspetti connessi alle tematiche di gestione della fauna selvatica complementari a quelle disponibili presso il Settore Conservazione e Gestione Fauna Selvatica e Acquicoltura;
- il Settore Conservazione e Gestione Fauna Selvatica e Acquicoltura della Regione Piemonte, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, realizza attività in materia di attuazione della normativa sulla protezione della fauna selvatica omeoterma nazionale e comunitaria, svolge attività di pianificazione faunistica e venatoria, coordina e attua interventi per l'applicazione di misure di

riduzione del conflitto tra fauna selvatica e attività umane (riduzione dell'incidentalità stradale e di danneggiamento delle colture agricole), promuove azioni di studio e di divulgazione dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la tutela, la gestione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio soprattutto per quanto concerne l'impatto da questo esercitato sulla fauna selvatica e sugli equilibri ambientali in generale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

- vi è un interesse comune della Regione Piemonte – Settore Conservazione e Gestione Fauna Selvatica e Acquicoltura e del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università degli Studi di Torino, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare alla realizzazione delle attività riguardanti l'"Elaborazione di indici sintetici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (*Sus scrofa*) e capriolo (*Capreolus capreolus*)" con l'obiettivo di acquisire conoscenze sul grado di interazione tra queste due specie e le attività antropiche per una più efficace ed efficiente pianificazione ed attuazione di misure di riduzione degli impatti negativi anche ai sensi del DM 13 giugno 2023 "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica";

- considerato che il DBIOS dell'Università degli Studi di Torino opera, in questo caso, in regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'articolo 4 del DPR 633/1972 e s.m.i., in quanto le attività di collaborazione istituzionale fra Enti pubblici, per la loro natura giuridica non sono rilevanti ai fini IVA poiché prive del presupposto soggettivo dell'esercizio di impresa.

Ribadito altresì che:

l'oggetto del presente Accordo risponde all'interesse comune delle Parti che intervengono alla stipula, atteso che l'attività così come i risultati sono necessari ad entrambe le intervenienti per lo svolgimento delle loro attività, in forza del comune interesse sulla materia, rientrante nelle finalità istituzionali di entrambi gli Enti.

In considerazione delle su esposte premesse,

AI SENSI DELL' ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Con il presente Accordo le Parti si impegnano a collaborare per realizzazione dell'attività di "Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (*Sus scrofa*) e capriolo (*Capreolus capreolus*)" con l'obiettivo di acquisire conoscenze sul grado di interazione tra queste due specie e le attività antropiche per una più efficace ed efficiente pianificazione ed attuazione di misure di riduzione degli impatti negativi anche nell'ottica di una gestione sostenibile delle risorse del territorio.

L'Accordo prevede lo svolgimento delle seguenti attività da svolgersi in collaborazione (tecnico-scientifica) tra le Parti – Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (di seguito anche DBIOS) e Settore Conservazione e Gestione Fauna selvatica e Acquicoltura:

a) raccolta, standardizzazione ed analisi dei dati:

il Settore Conservazione e Gestione Fauna selvatica e Acquicoltura mette a disposizione del DBIOS le proprie banche dati relative ai sinistri stradali, ai danni alle attività agricole da fauna selvatica e all'attività venatoria in modo che si possa procedere ad una standardizzazione dei dati e a una loro analisi anche in ottica storica e spaziale dei fenomeni di interazione tra uomo e fauna;

b) attività di campo:

in coordinamento con il Settore Conservazione e Gestione Fauna selvatica e Acquicoltura, il DBIOS appronta una serie di attività sul campo al fine di raccogliere ulteriori informazioni su quelle situazioni territoriali che, a seguito delle analisi eseguite al punto precedente, risultano essere maggiormente critiche o di difficile comprensione;

c) elaborazione di modelli geo-statistici specie-specifici:

il DBIOS in collaborazione con il Settore Conservazione e Gestione Fauna selvatica e Acquicoltura individua: per il cinghiale, ulteriori elementi esplicativi la distribuzione degli eventi di danneggiamento alle colture agricole;

per il capriolo, i potenziali effetti delle variabili meteorologiche e climatiche sulla specie al fine di individuare eventuali azioni di gestione di questo ungulato;

d) creazione di un indice di idoneità alla presenza per le specie cinghiale e capriolo:

il DBIOS ed il Settore Conservazione e Gestione Fauna selvatica e Acquicoltura elaborano un indice che tiene in considerazione quanto elaborato al punto c) per fornire un'informazione maggiormente fruibile dei fenomeni di conflittualità tra la specie oggetto di studio e le attività umane nell'ottica di una gestione sostenibile di tali specie.

Art. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

La sottoscrizione del presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, regola le attività convergenti finalizzate alla realizzazione di rilevanti interessi pubblici in base all'articolo 15 della Legge 241/1990 e non impegna le Parti a flussi finanziari che possano determinare corresponsabilità.

Il Settore Conservazione e Gestione Fauna selvatica e Acquicoltura si impegna a collaborare per l'anno 2025 per la realizzazione dell'attività di "Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (*Sus scrofa*) e capriolo (*Capreolus capreolus*)".

Non configurandosi l'onere finanziario come pagamento di un corrispettivo per la realizzazione congiunta delle iniziative oggetto del presente Accordo, il Settore Conservazione e Gestione Fauna selvatica e Acquicoltura parteciperà ad una parte delle spese per la realizzazione dell'attività (spese per organizzazione delle attività, raccolta ed elaborazione dei dati e divulgazione) che ammontano complessivamente a euro 15.000,00 per l'anno 2025 a fronte di una spesa complessiva stimata di € 30.000,00 come da lettera del 22/11/2023 prot. n. 32428 e successiva risposta del 28/11/2023 prot. n. 33065 così come riportato nella nota prot n. 29481/2024 del 09/12/2024 con la quale l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi comunica di aver autorizzato il rinnovo dell'accordo alle stesse condizioni economiche di cui al 2023.

Il DBIOS si impegna a collaborare per l'anno 2025 per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo mettendo a disposizione le proprie competenze, strutture e professionalità. Inoltre, il DBIOS partecipa ad una parte delle spese che ammontano complessivamente a euro 15.000,00 per l'anno 2025 (spese per personale altamente specializzato, analisi spaziali-statistiche, coordinamento scientifico, utilizzo di hardware e software, utilizzo super pc per modellizzazione e divulgazione scientifica) a fronte di una spesa complessiva stimata di € 30.000,00.

L'Università degli Studi di Torino - DBIOS dovrà presentare:

- allo scadere dei primi sei mesi una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti sottoscritta dal Responsabile scientifico ed una nota di debito inviata a mezzo PEC al Settore Gestione e Conservazione Fauna selvatica e Acquicoltura, indicando gli estremi della determinazione dirigenziale di impegno e dell'Accordo sottoscritto dalle Parti;
- allo scadere del dodicesimo mese una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti e le valutazioni finali relative all'attività di collaborazione sottoscritta dal Responsabile scientifico e una nota di debito inviata a mezzo PEC al Settore Gestione e Conservazione Fauna selvatica e Acquicoltura, indicando gli estremi della determinazione dirigenziale di impegno e dell'Accordo sottoscritto dalle Parti.

Le note di debito inviate nei termini sopraindicati, saranno liquidate dall'Amministrazione regionale nell'esercizio finanziario 2025 del bilancio gestionale regionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili, a 30 giorni dalla data di ricevimento del documento contabile.

I documenti contabili (nota di debito) ricevuti dall'Amministrazione regionale saranno altresì debitamente controllati in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Il DBIOS si impegna, nell'esecuzione delle attività previste nell'ambito del presente Accordo, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Il DBIOS dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. La liquidazione all'Università degli Studi di Torino dei documenti contabili, di cui al presente articolo, è altresì subordinata alla regolarità contributiva, attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Università degli Studi di Torino, l'Amministrazione regionale tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Piemonte e dell'Università degli Studi di Torino.

Il personale incaricato dal DBIOS alla realizzazione dell'attività presterà la propria collaborazione sul territorio piemontese e presso la sede del DBIOS stesso.

Il DBIOS garantirà un'adeguata copertura assicurativa al personale incaricato, sia per gli aspetti relativi alla responsabilità civile, sia per la tutela antinfortunistica, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Piemonte.

Art. 4 – RESPONSABILI DELLE ATTIVITA'

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, il DBIOS indica quale responsabile scientifica la Prof.ssa FRANCESCA MARUCCO. Per la Regione Piemonte è responsabile il Dott. DARIO GIUSEPPE AIRAUDO. L'eventuale sostituzione del responsabile di una delle parti, dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto ed approvata dall'altra Parte.

Art. 5 – DURATA

Il presente Accordo avrà decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale e avrà una durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno un (1) mese prima della data di scadenza. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 6 – ONERI

Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese di missione e dei materiali di consumo per svolgere l'attività di cui al presente Accordo.

Per lo svolgimento delle attività di "Elaborazione di indici di idoneità alla presenza sul territorio regionale per le specie cinghiale (*Sus scrofa*) e capriolo (*Capreolus capreolus*)" Regione Piemonte riconoscerà a DBIOS, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute, la somma di euro 15.000,00.

In considerazione dell'attività oggetto dell'Accordo, la quale è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese per le attività di cui al presente Accordo e non come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni.

La corresponsione del predetto importo avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del DBIOS, secondo la seguente modalità:

- acconto di euro 7.500,00 a seguito della presentazione della prima relazione e relativa nota di debito;
- saldo di euro 7.500,00 a seguito della presentazione della relazione finale e relativa nota di debito.

Le somme saranno versate, previa emissione di regolari ordinativi di pagamento da parte della Tesoreria della Regione Piemonte, sul c/c Conto di Contabilità Speciale IT04X0100003245114300037135 intestato a Università degli Studi di Torino Presso Sezione Provinciale di Torino – Banca d'Italia. Intesa San Paolo, Via Monte di Pietà 32 - 10124 Torino. Nella causale del versamento si dovrà indicare il Codice Identificativo del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi: D221_DBIOS, con l'indicazione di: "Nota di pagamento".

Art. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili di cui all'articolo 4, rese note all'altra parte in virtù della presente Accordo, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione dello stesso. Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente Accordo istituzionale.

Art. 8 – REGIME DEI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE

I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo saranno di proprietà delle due Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione o pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 9 – RECESSO E RISOLUZIONE

Le Parti, preso atto che, vista la natura collaborativa e le finalità di interesse pubblico sottese all'Accordo, non sia possibile prevedere clausole di risoluzione anticipata o di recesso unilaterale o di risarcimento danni, hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo unilateralmente, oppure consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC al Direttore del Diparti-

mento e al Rappresentante legale di Regione Piemonte (PEC del DBIOS: dbios@pec.unito.it e PEC di Regione Piemonte: fauna@cert.regione.piemonte.it). Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.

Art. 10- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

I dati personali relativi ai sottoscrittori del presente Accordo saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR)".

Pertanto i dati personali riferiti ai sottoscrittori verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'Accordo istituzionale e comunicati al Settore Fitosanitario. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dall'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63. I dati acquisiti a seguito della presente informativa per la stipulazione dell'Accordo istituzionale tra il Settore Gestione e Conservazione Fauna selvatica e Acquicoltura e il DBIOS per la realizzazione dello studio saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per le quali vengono comunicati.

I dati personali riferiti al personale incaricato del DBIOS per lo svolgimento delle attività previste dallo studio oggetto del presente Accordo e trasmessi al Settore Gestione e Conservazione Fauna selvatica e Acquicoltura saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati)".

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di procedere alla stipulazione dell'Accordo Istituzionale.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, per la Regione Piemonte, è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile *pro-tempore* del Settore Gestione e Conservazione Fauna selvatica e Acquicoltura e domiciliato, ai fini del presente Accordo Istituzionale, in Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it – protocollo@cert.csi.it).

I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato del DBIOS saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti ai sottoscrittori in qualità di interessati.

I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato del DBIOS, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali riferiti al sottoscrittore e al personale incaricato del DBIOS sono conservati per un periodo di 20 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte).

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I sottoscrittori e il personale incaricato del DBIOS potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Sarà cura del DBIOS fornire al personale incaricato per lo svolgimento dello studio l'informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal "Regolamento UE

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)".

Si informa che, ai fini del presente accordo, l'Università degli Studi di Torino, con sede legale in Via Verdi 8, 10124-Torino, è il Titolare del Trattamento, il cui rappresentante legale è il Magnifico Rettore pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di UniTo: ateneo@pec.unito.it, oppure e-mail: rpd@unito.it.

Art. 11 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione relativa o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

- Per DBIOS: Direzione del Dipartimento, Via Accademia Albertina 13; e-mail: direzione.dbios@unito.it o via pec. Area Ricerca e Terza Missione, C.so M. D'Azeglio 42; e-mail: convenzioni.scienzenatura@unito.it
- Per Regione Piemonte: Settore Conservazione e Gestione Fauna selvatica e Acquicoltura email: settore.cacciapesca@regione.piemonte.it, PEC: fauna@cert.regione.piemonte.it

Art. 12 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ciascuna delle Parti provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le proprie sedi per l'esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso dette sedi. Ciascuna Parte esonera l'altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo causati dal proprio personale.

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente Accordo, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello amministrativo, giuridico e contabile che non possa essere composta bonariamente sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 14 - MODIFICHE

A seguito di richiesta motivata di una delle Parti, ogni modifica o revisione delle disposizioni del presente Accordo deve essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti e su richiesta motivata di una di esse, nel rispetto delle reciproche competenze.

Art. 15 - RINVIO

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui l'articolo 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo.

Art. 16 – FIRMA DIGITALE. REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15, comma 2-bis della legge 241/1990. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo sarà dovuta sull'unico esemplare digitale e verrà assolta in modo virtuale (Art. 15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972) interamente dall'Università degli Studi di Torino ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 93050/96 rif. (75).

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Regione Piemonte

La responsabile del Settore Conservazione e Gestione Fauna selvatica e Acquicoltura

Dott.ssa Alessandra Berto

Per presa visione il Responsabile

Dott. Dario Giuseppe Airaudo

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi:

La Direttrice:

Prof.ssa Maria Consolata Siniscalco

La Direttrice della Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione:

Dott.ssa Elisa Rosso

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1022/A1715A/2024 DEL 18/12/2024**

Impegno N.: 2025/5717

Descrizione: COMPARTECIPAZIONE A SPESE ACCORDO CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - DBIOS

Importo (€): 15.000,00

Cap.: 114881 / 2025 - SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER INTERVENTI ED INIZIATIVE CONCERNENTI LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE A FINI FAUNISTICI, LA TUTELA DELLA FAUNA E LA DISCIPLINA DELLA CACCIA (L.R. 5/2018 E L.R. 5/2012)

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Accordo Amm. Aggiudicatrici

Soggetto: Cod. 85459

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1602 - Caccia e pesca